

SEPARAZIONE DEI CONIUGI – L’assegno di mantenimento per i figli è dovuto anche se il figlio decide di non frequentare il genitore obbligato.

Corte di Cassazione, Sez. VI Civ., Sentenza 30 gennaio 2019 n. 2735

La circostanza che un figlio abbia deciso di non vedere il genitore separato è del tutto irrilevante quanto al versamento del relativo assegno di mantenimento: lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza in oggetto, rilevando che la decisione della figlia di non frequentare il padre non interferisce, in termini economici, col fatto che quest’ultimo non vada incontro ad alcun diretto esborso o ad alcuna cura in favore della stessa.